

**CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE  
INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO PROGRAMMATE  
DALLA GIUNTA PROVINCIALE**

**Articolo 1  
FINALITÀ**

1. La Provincia autonoma di Trento (di seguito Provincia) è parte integrante del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo, in collaborazione con gli altri soggetti di cui all'articolo 23 della Legge n. 125/2014 "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo".
2. La Giunta provinciale (di seguito Giunta) sostiene particolari progetti rientranti in tipologie da essa stessa individuate annualmente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b bis), della Legge provinciale n. 10/1988.
3. La Provincia favorisce il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, in armonia con quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, terzo alinea, del Trattato sull'Unione Europea e in attuazione di quanto disposto dai Titoli XI e XVIII del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea.
4. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze e in applicazione del principio di sussidiarietà, assicura il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore di cooperazione allo sviluppo attraverso forme di co-progettazione, ai sensi dell'articolo 55 del Decreto legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

**Articolo 2  
OGGETTO**

1. Questi criteri disciplinano l'attuazione di iniziative di particolare rilievo istituzionale individuate annualmente dalla Giunta, secondo le modalità da essa stabilite, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b bis), della L.P. 10/1988.
2. La Giunta, ai sensi dell'articolo richiamato al punto 1., individua annualmente attraverso il Documento di economia e finanza provinciale (DEFP) la politica da adottare in materia di cooperazione internazionale e attraverso la relativa Nota di aggiornamento (NADEFP) gli interventi rilevanti del periodo di riferimento, e ne definisce le modalità di attuazione attraverso lo strumento dell'avviso pubblico di cui all'articolo 5 dei questi criteri.

**Articolo 3  
SOGGETTI ATTUATORI**

1. Alle iniziative programmate dalla Giunta possono partecipare gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro Nazionale del Terzo settore da almeno 6 mesi che prevedano nel proprio statuto, tra le attività dell'oggetto sociale, la cooperazione allo sviluppo oppure espressioni analoghe quali la cooperazione o la solidarietà internazionale, operanti in Provincia di Trento.
2. La Giunta può individuare nell'avviso di cui all'articolo 5 dei questi criteri ulteriori requisiti specifici in relazione alle caratteristiche di ogni iniziativa programmata.
3. La partecipazione di un partner locale è necessaria se espressamente prevista dall'avviso di cui all'articolo 5 dei questi criteri.
4. La Provincia, tramite la struttura provinciale competente in materia di cooperazione

internazionale (di seguito struttura provinciale competente), partecipa in qualità di coordinatore alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, di questi criteri.

#### **Articolo 4**

#### **ITER DI APPROVAZIONE**

1. L'iter di approvazione dei progetti riferiti alle iniziative programmate dalla Giunta prevede le seguenti fasi:
  - a) La Giunta provinciale, in attuazione dell'articolo 2 dei questi criteri, approva lo schema di avviso pubblico di co-progettazione (di seguito avviso), di cui all'articolo 5 dei questi criteri, la relativa modulistica e definisce, contestualmente, l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie disponibili.
  - b) i soggetti attuatori di cui all'articolo 3, comma 1, di questi criteri presentano la manifestazione di interesse a partecipare al procedimento di co-progettazione corredata da un'idea progettuale;
  - c) il nucleo di valutazione di cui all'articolo 6 di questi criteri previsto dall'articolo 14 bis della Legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 esprime un parere sulle idee progettuali pervenute;
  - d) la struttura provinciale competente, a seguito del parere di cui al punto c), predispone il provvedimento di approvazione delle idee progettuali e dei soggetti ammessi alla co-progettazione dando avvio ai lavori del tavolo di co-progettazione (di seguito tavolo);
  - e) i lavori del tavolo, di cui all'articolo 8 di questi criteri, si concludono con la sottoscrizione del progetto operativo da parte dei soggetti partecipanti al tavolo;
  - f) la struttura provinciale competente adotta il provvedimento che approva il progetto operativo, individua il/i soggetto/i attuatore/i, definisce la spesa ammessa e l'importo del contributo, nonché gli schemi di convenzione mediante cui ciascuna delle parti si obbliga a mantenere i reciproci impegni;
  - g) nel caso di improduttività del tavolo, la Giunta provinciale adotta una deliberazione di presa di atto.

#### **Articolo 5**

#### **AVVISO PUBBLICO DI CO-PROGETTAZIONE**

1. Nell'avviso sono indicati i seguenti elementi minimi:
  - a) la descrizione dell'iniziativa programmata ai sensi dell'articolo 2 dei questi criteri, gli ambiti tematici e territoriali di intervento, gli obiettivi da perseguire attraverso la co-progettazione;
  - b) i soggetti ammissibili, i requisiti di partecipazione e le cause di esclusione, con particolare riguardo alla disciplina in materia di conflitto di interessi;
  - c) modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione e relative dichiarazioni e modulistica;
  - d) i criteri di selezione delle idee progettuali da ammettere a co-progettazione;
  - e) il quadro delle risorse disponibili;
  - f) le modalità di svolgimento e partecipazione al tavolo;
  - g) le informazioni di cui all'articolo 25 della Legge provinciale n. 23/1992;
  - h) ogni altro elemento ritenuti opportuni in relazione alle caratteristiche specifiche delle iniziative.

#### **Articolo 6**

## **NUCLEO DI VALUTAZIONE**

1. Il nucleo di valutazione previsto dall'articolo 14 bis della Legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4, composto da tre esperti in materia di cooperazione internazionale di comprovata esperienza e competenza nominati dalla Giunta provinciale, esprime parere sulle idee progettuali in base ai criteri stabiliti dall'avviso di cui all'articolo 5 dei questi criteri.
2. Il nucleo può partecipare alle riunioni del tavolo di cui all'articolo 8 dei questi criteri e formulare osservazioni sull'elaborazione dei progetti, anche sulla base dei verbali delle sedute dello stesso tavolo, che gli sono trasmessi dalla struttura provinciale competente.

### **Articolo 7**

#### **SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E AVVIO DELLA CO-PROGETTAZIONE**

1. I soggetti interessati inviano alla struttura provinciale competente, nelle modalità e tempi previsti dall'avviso stesso, manifestazione di interesse alla co-progettazione corredata dalla relativa modulistica e comprensiva dell'idea progettuale.
2. Entro 15 giorni dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle domande di ammissione, la struttura provinciale competente verifica la regolarità formale delle istanze ai fini dell'ammissibilità al tavolo dei soggetti richiedenti e trasmette al nucleo di valutazione di cui all'articolo 6 di questi criteri le idee progettuali formulate dai soggetti aventi i requisiti formali per la partecipazione.
3. Il nucleo esamina le idee progettuali ed esprime il parere entro il termine di 30 giorni dall'invio da parte della struttura provinciale competente.
4. Compatibilmente con le risorse definite nell'avviso, la struttura provinciale competente predispone, la determinazione di approvazione delle idee progettuali, e dei soggetti ammessi alla co-progettazione, dando avvio ai lavori del tavolo.

### **Articolo 8**

#### **TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE**

1. Ferma restando la titolarità delle scelte in capo alla Provincia, nell'ambito dei rapporti collaborativi che si instaurano con la co-progettazione, la Provincia e i partecipanti diventano partner per l'elaborazione dei progetti necessari al perseguimento degli obiettivi programmati dalla Giunta.
2. La struttura provinciale competente coordina il tavolo, cui spetta l'elaborazione dei progetti operativi.
3. Su invito della struttura provinciale competente al tavolo di co-progettazione possono partecipare altre eventuali strutture provinciali competenti per materia e altri attori del sistema della cooperazione internazionale trentina, nazionale e internazionale.
4. I lavori del tavolo si concludono entro 90 giorni dalla data della prima riunione, con la sottoscrizione del progetto operativo da parte dei soggetti partecipanti al tavolo.
5. Compatibilmente con le risorse definite nell'avviso, la struttura provinciale competente adotta il provvedimento che approva il progetto operativo, individua il/i soggetto/i attuatore/i, definisce la spesa ammessa e l'importo del contributo, nonché gli schemi di convenzione, ai sensi dell'art. 55 del Codice del Terzo settore, mediante cui ciascuna delle parti si obbliga a mantenere i reciproci impegni.

### **Articolo 9**

## **MODALITÀ DI LAVORO**

1. La co-progettazione, in quanto procedimento partecipato e condiviso, presuppone, oltre all'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, un rapporto di leale collaborazione finalizzata alla costruzione di una relazione fra i partecipanti, improntata ai principi di buona fede, proattività e reciprocità.
2. Il dirigente della struttura provinciale competente, con proprio atto motivato, esclude dalla co-progettazione coloro che non assicurino la partecipazione minima richiesta dall'avviso, in termini quantitativi e qualitativi, ai lavori del tavolo.

### **Articolo 10**

#### **SPESE AMMISSIBILI E PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO**

1. Tenuto conto del budget definito in sede di approvazione dell'avviso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 b bis), della L.P. 10/1988 può essere concesso ai soggetti attuatori un contributo fino al 100% della spesa ammissibile, che viene erogato sulla base delle spese effettivamente sostenute. Le convenzioni di cui all'articolo 4, lettera f di questi criteri, possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
2. In fase di co-progettazione la spesa può essere rideterminata tenuto conto delle finalità del progetto, in rapporto all'entità dell'intervento provinciale e delle altre risorse, alle concrete condizioni di fattibilità e alla congruità delle spese previste.
3. Sono ammesse tutte le spese sostenute e documentate necessarie alla realizzazione delle azioni e previste dal progetto stesso. Non sono ammesse le spese non chiaramente identificate (es. varie, eventuali, imprevisti) e le spese non coerenti con le attività progettuali.
4. Eventuali limiti per specifiche tipologie di spesa sono individuate nell'avviso.
5. Sono riconosciuti costi indiretti nella misura massima prevista dall'avviso, limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività del progetto finanziato e a fronte di rendicontazione documentata.
6. Il finanziamento provinciale non può comunque superare il disavanzo esposto nel piano finanziario del progetto.

### **Articolo 11**

#### **ESECUZIONE, CONCLUSIONE E TERMINI DI RENDICONTAZIONE**

1. La data di avvio del progetto coincide con la data indicata nella convenzione.
2. Le attività di progetto devono essere realizzate secondo quanto definito dalla convenzione. Nel corso dell'esecuzione il soggetto attuatore può richiedere alla struttura provinciale competente modifiche al progetto. La modifica deve essere richiesta prima di essere effettuata, deve essere ben motivata, deve evidenziare eventuali modifiche al piano finanziario, lasciare inalterate le finalità e la tipologia dei beneficiari e non può prevedere variazioni in aumento del contributo concesso. La struttura provinciale competente valuta la richiesta di modifica ed entro 30 giorni provvede all'eventuale autorizzazione con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente.
3. Il termine di rendicontazione viene stabilito nella convenzione e può essere prorogato per un massimo di 12 mesi. Le eventuali richieste di proroga del termine di rendicontazione devono essere motivate e presentate prima della scadenza del progetto. L'autorizzazione della struttura provinciale competente è concessa con determinazione del dirigente.
4. La modifica di elementi sostanziali non preventivamente autorizzata, il mancato o

parziale raggiungimento degli obiettivi per irregolarità nella conduzione del progetto, l'inosservanza dei termini previsti per la conclusione e/o la rendicontazione finale, comportano la riduzione o la revoca totale o parziale del contributo concesso e il recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale con decorrenza dalla data di addebito del mandato di pagamento del contributo fino all'avvenuta restituzione.

## **Articolo 12**

### **MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E RENDICONTAZIONE FINALE**

1. Il contributo viene erogato secondo le seguenti modalità:
  - a) Il primo anticipo (nella misura massima del 25% del contributo concesso per il progetto) ad avvenuta stipula della convenzione dietro presentazione della domanda di anticipo;
  - b) Il secondo anticipo (nella misura massima del 35% del totale del contributo concesso per il progetto) e il terzo e ultimo anticipo (nella misura massima del 25% del totale del contributo concesso per il progetto) vengono erogati su presentazione della seguente documentazione:
    - domanda di liquidazione dell'ulteriore anticipo;
    - relazione sullo stato di avanzamento del progetto coerente con il cronogramma;
    - documentazione fotografica;
    - rendiconto delle uscite;
    - elenco della documentazione di spesa per un importo almeno pari agli anticipi ricevuti;
    - documentazione di spesa;
  - c) Ai fini della liquidazione del saldo del contributo concesso, il soggetto attuatore presenta alla struttura provinciale competente:
    - domanda di liquidazione del saldo;
    - relazione illustrativa finale;
    - documentazione fotografica/video del progetto realizzato;
    - rendiconto delle uscite e delle entrate;
    - elenco delle spese sostenute per l'intero progetto;
    - documentazione di spesa relativa all'ultima parte delle spese sostenute (la documentazione di spesa deve essere intestata al soggetto attuatore o ai partner con i quali sono stati sottoscritti gli accordi di partenariato; dovrà essere quietanzata e prodotta in originale o in copia autenticata dall'autorità competente);
    - dichiarazione per la documentazione presentata in copia semplice da presentare qualora, per motivi fiscali, gli originali dei documenti di spesa debbano rimanere nel Paese dove si è realizzato l'intervento.

La percentuale assegnata in sede di concessione del contributo verrà ricalcolata sulla spesa ammessa a consuntivo.
2. In merito al CUP, attribuito dalla struttura provinciale competente, devono essere osservate le seguenti modalità di applicazione:
  - il CUP deve essere sempre presente nei documenti probatori della spesa (fatture e documenti di pagamento) emessi successivamente alla comunicazione del CUP stesso;
  - è ammessa la "riconciliazione" apponendo manualmente il codice CUP e accompagnandolo da dichiarazione rilasciata dal beneficiario nei seguenti casi:
    - i) errore nella digitazione del codice CUP;
    - ii) presenza del codice CUP su almeno uno dei documenti probatori della spesa (fattura o quietanza).
3. Per la liquidazione delle proprie spettanze, il soggetto attuatore presenta una richiesta

- formale alla struttura provinciale competente, utilizzando la modulistica allegata all'avviso.
4. In sede di rendicontazione finale, se l'importo da erogare a saldo al soggetto attuatore risulta inferiore a quanto già erogato sulla base delle richieste di anticipazioni, lo stesso restituisce, a seguito di richiesta della Provincia, quanto percepito in eccesso, maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso legale con decorrenza dalla data di addebito del mandato di pagamento del contributo fino all'avvenuta restituzione.
  5. In fase di rendicontazione sono accettate compensazioni tra le macrovoci di spesa previste nel progetto entro il limite massimo del 20% della spesa ammessa a preventivo per ogni singola macrovoce. Eventuali compensazioni maggiori della percentuale indicata sono considerate varianti progettuali e pertanto devono essere richieste prima della loro esecuzione secondo le modalità indicate dall'articolo 11.

### **Articolo 13** **DISPOSIZIONI GENERALI**

1. La documentazione prodotta ai fini dell'erogazione del contributo deve essere in italiano; se in lingua straniera, deve essere tradotta.
2. In caso di mancata rendicontazione, mancato raggiungimento degli obiettivi progettuali a causa di gravi inadempienze del soggetto attuatore o per altre gravi irregolarità, il soggetto attuatore non può presentare domanda di accesso a finanziamenti previsti dalla normativa provinciale in materia di cooperazione allo sviluppo per un periodo di due anni.
3. Il finanziamento provinciale è disposto nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato in quanto applicabile.
5. È obbligatorio riportare il logo della Provincia autonoma di Trento e la frase "Realizzato in collaborazione e con il sostegno della Provincia autonoma di Trento" su tutte le strutture e i materiali realizzati con il finanziamento del progetto.
6. È obbligatorio mettere a disposizione della PAT tutti i materiali di comunicazione realizzati con il finanziamento del progetto.